

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La IV Commissione,

premesso che:

la legge 10 aprile 1954, n. 113, articolo 53, consente il transito da un'Arma ad un Servizio solo nel caso in cui il richiedente sia un militare in congedo, escludendo, paradossalmente, il personale in Servizio permanente effettivo in possesso del titolo di studio previsto dalla legge;

il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni all'articolo 30 (transito tra ruoli) preclude la possibilità di transito nel ruolo della Sanità militare al personale in possesso di laurea specifica ovvero di specializzazione all'esercizio della professione di medico;

alcuni ufficiali nel corso della loro carriera hanno completato il previsto iter di studi universitari con acquisizione della laurea in medicina ed abilitazione all'esercizio della professione e successiva specializzazione in chirurgia d'urgenza;

il citato personale potrebbe trovare corretta ed idonea collocazione nel Servizio Sanitario di F.A., andando a sopperire fra l'altro a carenze di organico del citato servizio,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa possa, con snellimento di *iter* legislativo, regolamentare con atto interno il transito di ruolo degli Ufficiali dell'Arma al Servizio sanitario.

(7-00305)

« Ascierito ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

*PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'articolo 37 della Costituzione afferma « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione »;

il differenziale retributivo di genere, secondo la definizione dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), consiste « nella differenza tra il guadagno medio orario lordo di un uomo e di una donna pagato dai datori di lavoro come percentuale del guadagno medio orario lordo di un occupato dipendente tra i 16 e i 64 anni che lavora almeno 15 ore settimanali nel complesso dell'economia »;

nell'approfondimento sulle statistiche di genere dell'Istat, diffuso nel marzo 2007 e relativo agli anni 2002-2005, in Italia il divario di retribuzione oscilla in media tra l'8 per cento e il 9 per cento, con il dato più elevato registrato nelle regioni del Nord-est, seguito da quelle del Nord-ovest, del Centro, del Sud e Isole. Nelle regioni meridionali, dove le differenze salariali risultano essere inferiori, vi è da sottolineare, tuttavia, un progressivo calo dell'occupazione femminile, un fattore misurabile per il secondo trimestre 2007 in -3,6 per cento. Nell'ambito del lavoro dipendente il settore di attività economica con maggior divario salariale è l'industria in